

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 830 del 23 marzo 2017

Oggetto: esclusione delle domande presentate dalle imprese indicate in ALLEGATO 1 ai sensi dell'Ordinanza 26/2016, concernente il finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e miglioramento sismico.

Visti:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e in, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Viste altresì:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e ss.mm.ii., concernente l'istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII;

- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013, concernente l'istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria);

- l'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii., recante "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, nella Legge 1° agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012" e ss.mm.ii.”;

- l'Ordinanza n. 52 del 29 aprile 2013, recante "Modifiche all'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013, come già modificata dall'Ordinanza 26 del 6 marzo 2013, "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012" e ss.mm.ii.”;

- l'Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013, recante "Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012" e il miglioramento sismico”;

- l'Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013, recante " Proroga dei termini e parziale modifica dell'Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013, recante "Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012" e il miglioramento sismico”;

- l'Ordinanza n. 8 del 6 febbraio 2014, "Proroga dei termini per la presentazione della documentazione delle spese sostenute con riferimento ai termini per la presentazione delle domande”;

- l'Ordinanza n. 75 del 24 novembre 2014, concernente la proroga dei termini e parziale modifica dell'Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013;

- l'Ordinanza n. 25 del 16 giugno 2015, concernente la proroga dei termini e la parziale modifica dell'Ordinanza n. 75 del 24 novembre 2014;

- l'Ordinanza n. 53 del 4 dicembre 2015, concernente la proroga dei termini e la parziale modifica dell'Ordinanza n. 25 del 16 giugno 2015;

- l'Ordinanza n. 26 del 22 aprile 2016 recante “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”

- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 “Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii, e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna” con la quale si dispone tra l'altro di stipulare con la società INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii, nonché l'attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza n. 75/2012”;

- la convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 fra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato della società INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (RPI/2013/691);

- l'Ordinanza n. 84 del 19 dicembre 2014 “Approvazione dello schema di Atto integrativo con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna” con la quale si dispone tra l'altro di stipulare con la società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA apposito Atto integrativo per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm. nonché l'attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza n. 75/2012, secondo lo schema allegato alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale”;

- l'atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 fra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato della società INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (RPI/2014/603);

- l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna";

Considerato che nella stessa Ordinanza n. 64 ha disposto di indicare il Sig. Matteo Campana, Dirigente dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa – di cui alle ordinanze n. 57/2012 e s.m.i. e n. 23 (2013 e s.m.i., nonché di dare atto che in caso di indisponibilità del Sig. Matteo Campana, le funzioni di responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D'Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell'organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA.”;

Vista infine l'Ordinanza n. 40 del 18 luglio 2016 "Approvazione dello schema di Atto integrativo con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Parziale modifica dell'Ordinanza n. 26 del 22 aprile 2016.”;

Considerato che nella stessa Ordinanza n. 40 ha disposto di indicare l'ing. Mario Bruno Marino quale Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di istruttoria di concessione dei contributi fino alla predisposizione delle proposte di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato - svolte secondo quanto previsto dalla normativa - di cui all' Ordinanza n. 26 del 22 aprile 2016 recante "Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012, n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni nella Legge del 7 agosto 2012, n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”, nonché di dare atto che, in caso di indisponibilità dell'ing. Mario Bruno Marino, le funzioni di Responsabile del Procedimento verranno svolte dal Sig. Matteo Campana, Dirigente Responsabile dell'Area Ricostruzione, sulla base dell'organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA;

Preso atto che, il giorno 29 dicembre 2014, si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che, da tale data, ricopre anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto- Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati in particolare:

- l'articolo 2, della sopra citata Ordinanza n. 26/2016, che stabilisce le tipologie di beneficiari del contributo;
- l'articolo 11, della sopra citata Ordinanza n. 26/2016 che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo e stabilisce, fra l'altro, i requisiti generali di ammissibilità delle spese;
- l'articolo 12, della medesima Ordinanza n. 26/2016 che disciplina altresì le procedure, le modalità di istruttoria, la valutazione degli interventi, la concessione e la liquidazione dei contributi;
- che tutta la documentazione di riferimento alle domande nonché quella integrativa eventualmente richiesta nella fase di istruttoria in capo al Soggetto incaricato Istruttoria – SII e ad Invitalia S.p.A. in relazione a quanto previsto dall'Ordinanza n.64/2015 e al successivo Atto integrativo sottoscritto in data 24/12/2014, è conservata sull'applicativo web Sfinge;

Preso atto:

- pertanto delle risultanze istruttorie ad oggi acquisite e contenute nei verbali delle riunioni dell'apposito nucleo di valutazione tenutesi nelle date a fianco di ciascuna impresa partitamente indicate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che è stata espletata la procedura prevista dagli articoli 20 e 21 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32, la cui documentazione è conservata nell'applicativo SFINGE;

Considerato che, negli esiti istruttori approvati dal nucleo di valutazione sono evidenziati, fra l'altro, per ogni intervento i motivi ostativi alla concessione e liquidazione del contributo

Ritenuto di dover approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'**Allegato 1 - elenco domande non ammesse in conformità alle risultanze istruttorie ad oggi acquisite**, che comprende le domande delle imprese non ammesse per le motivazioni a fianco di ciascuna partitamente riportate;

Visti:

- l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

- 1) di prendere atto che in riferimento alle procedure, modalità di istruttoria e valutazione degli interventi sono state rispettate le indicazioni previste in particolare dall'art. 12 dell'Ordinanza n. 26 del 22 aprile 2016;
- 2) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nell'**Allegato 1 - elenco domande non ammesse in conformità alle risultanze istruttorie ad oggi acquisite** che comprende le domande delle imprese non ammesse per le motivazioni a fianco di ciascuna partitamente riportate;
- 3) di prendere atto altresì delle risultanze istruttorie ad oggi acquisite e contenute nei verbali delle riunioni dell'apposito nucleo di valutazione tenutesi nelle date riportate nell'**Allegato 1 - elenco domande non ammesse in conformità alle risultanze istruttorie ad oggi acquisite**, a fianco di ciascuna impresa ivi indicata;
- 4) di proseguire nell'attività istruttoria delle restanti domande pervenute, provvedendo, con successivi atti, alla concessione dei contributi alle imprese ritenute ammissibili, a compimento degli accertamenti e delle valutazioni di ammissibilità da parte del Nucleo di valutazione, come previsto all'art. 12 dell'Ordinanza n. 26 del 22 aprile 2016 e a compimento degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva;
- 5) di dare atto infine che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si provvederà con riferimento alla concessione di cui al presente provvedimento, al rispetto degli adempimenti di pubblicazione ivi previsti.

Bologna

Stefano Bonaccini

firmato digitalmente

Allegato 1 - elenco domande non ammesse in conformità alle risultanze istruttorie ad oggi acquisite

N.	Prot. domanda	Ragione sociale	Codice Fiscale	Partita Iva	Sede legale Comune	Prov.	Interventi	Motivazione di esclusione	Prot. e data del Verbale N.d.V.	Prot. e data preavviso di rigetto
1	CR-35687-2016	CENTRO REVISIONI NOVELLARA	02157110350	02157110350	Novellara	RE	Miglioramento sismico	Non è stata fornita evidenza di deposito presso il Comune competente o altri enti preposti del certificato di agibilità sismica provvisorio o definitivo, così come richiesto al punto 3, par. 11.11 dell'Ordinanza 26/2016. L'impresa non ha prodotto elaborati progettuali secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008, come espressamente richiesto al punto 4, paragrafo 4.1.3 dell'Ord. 26/2016. L'impresa non ha risposto alla comunicazione ai sensi dell'art. 10.bis della L- 241/90 e ss.mm.ii. nei tempi e nei modi previsti.	CR-6598-2017 del 16/02/2017	CR-7117-2017 del 22/02/2017
2	CR-35665-2016	M & M COSTRUZIONI DI GHIDONI MARCO VINICIO & C. S.A.S	03076110364	03076110364	Carpi	MO	Rimozione carenze strutturali (già effettuato)	Non è stato rispettato il par. 3.1, lettera g) dell'Ord.26/2016 che prevede di essere in possesso della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme vigenti; infatti l'immobile, pur trovandosi all'interno delle mappe di scuotimento, avendo subito danni deve essere sottoposto a verifica di sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8.3 delle NTC2008 (D.M. 14/01/2008), che dimostri un livello di sicurezza non inferiore al 60 per cento di quello previsto per le nuove costruzioni. Le criticità, evidenziate nel preavviso di rigetto, non sono state opportunamente sanate.	CR-9284-2017 del 9/3/2016	CR-4980-2017 del 07/02/2017
3	CR-35894-2016	LOVAT S.R.L	01578010363	01578010363	Carpi	MO	Rimozione carenze strutturali (già effettuato)	La documentazione allegata non consente di dimostrare che l'impresa al momento della realizzazione degli interventi era in possesso dei requisiti di titolarità a sostenere le spese, così come definito al punto 2.2 dell'Ordinanza 26/2016. Le criticità, evidenziate nel preavviso di rigetto, non sono state opportunamente sanate.	CR-8342-2017 del 02/03/2017	CR-4964-2017 del 07/02/2017
4	CR-35943-2016	F.B. FONDERIA BOLOGNESE di CADORE PAOLO & C. S.N.C	00359110376	00505411207	Crevalcore	BO	Rimozione carenze strutturali (già effettuato)	La documentazione presentata risulta in contrasto con la prescrizione di cui al punto h) paragrafo 11.8 dell'Ordinanza 26/2016, la quale prevede di "[...] essere in possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune competente o di avere proceduto alla richiesta del suddetto titolo al Comune Competente o di avere presentato la comunicazione di cui all'art. 3, comma 6 del D.L. n. 74/2012 [...]" trattandosi di lavori iniziati prima della presentazione del relativo titolo abilitativo, il quale non risulta in sanatoria. Le criticità, evidenziate nel preavviso di rigetto, non sono state opportunamente sanate	CR-8342-2017 del 02/03/2017	CR-4963-2017 del 07/02/2017
5	CR-35446-2016	IME STAMPI S.N.C. DI RONDINI E C	02382090369	02382090369	Carpi	MO	Rimozione carenze strutturali (già effettuato)	L'impresa non risulta in possesso, al momento della presentazione della domanda, del certificato di agibilità sismica provvisorio o definitivo depositato presso il Comune competente o altri enti preposti in caso di interventi già effettuati, come prescritto al paragrafo 3.1 punto h)	CR-9284-2017 del 9/3/2016	CR-69314-2016 del 19/12/2016

								dell'Ordinanza 26/2016. Le criticità, evidenziate nel preavviso di rigetto, non sono state opportunamente sanate.		
6	CR-35749-2016	GIGLIO S.R.L.	01291630364	01291630364	Carpi	MO	Rimozione carenze strutturali (già effettuato)	L'impresa non ha rispettato il par. 3.1, lettera g) dell'Ord.26/2016 che prevede di essere in possesso della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme vigenti; infatti l'immobile, pur trovandosi all'interno delle mappe di scuotimento, avendo subito danni, deve essere sottoposto a verifica di sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8.3 delle NTC2008 (D.M.14/01/2008), che dimostri un livello di sicurezza non inferiore al 60per cento di quello previsto per le nuove costruzioni. Le criticità, evidenziate nel preavviso di rigetto, non sono state opportunamente sanate	CR-9314-2017 del 09/3/2017	CR-4813-2017 del 06/02/2017
7	CR-35991-2016	HOME S.R.L.	01550570384	01550570384	Ferrara	FE	Miglioramento sismico	Assenza del requisito di ammissibilità al momento della presentazione della domanda previsto al punto h) dell'art. 3.1 dell'Ord.26/2016: "essere in possesso certificato di agibilità sismica provvisorio o definitivo depositato presso il Comune competente o altri enti preposti in caso di interventi già effettuati" ; la documentazione allegata non consente di dimostrare che il progetto di miglioramento e la valutazione della sicurezza sono stati estesi alla struttura nel suo insieme, così come disposto dal par. 8.4.2 delle norme tecniche vigenti D.M.14/01/2008, in contrasto con quanto previsto ai punti 1 e 4, par. 4.1.3 dell'Ordinanza 26/2016. L'impresa non ha risposto alla comunicazione ai sensi dell'art. 10.bis della L- 241/90 e ss.mm.ii. nei tempi e nei modi previsti.	CR-1450-2017 del 12/01/2017	CR-3444-2017 del 26/01/2017
8	CR-35987-2016	HOME S.R.L.	01550570384	01550570384	Ferrara	FE	Rimozione carenze strutturali (già effettuato)	Assenza del requisito di ammissibilità al momento della presentazione della domanda previsto al punto h) dell'art. 3.1 dell'Ord.26/2016: "essere in possesso certificato di agibilità sismica provvisorio o definitivo depositato presso il Comune competente o altri enti preposti in caso di interventi già effettuati"; la documentazione presentata risulta in contrasto con la dichiarazione di cui al punto h) paragrafo 11.8 dell'Ordinanza 26/2016, la quale prevede di "[...] essere in possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune competente o di avere proceduto alla richiesta del suddetto titolo al Comune Competente o di avere presentato la comunicazione di cui all'art. 3, comma 6 del D.L. n. 74/2012 [...]" trattandosi di lavori iniziati prima della presentazione del relativo titolo abilitativo, il quale non risulta in sanatoria. L'impresa non ha risposto alla comunicazione ai sensi dell'art. 10.bis della L- 241/90 e ss.mm.ii. nei tempi e nei modi previsti.	CR-1450-2017 del 12/01/2017	CR-3445-2017 del 26/01/2017
9	CR-35518-2016	CALANCA DANILO & C. S.N.C.	00276020369	00276020369	Soliera	MO	Rimozione carenze strutturali (già effettuato)	Domanda non ammissibile in quanto l'impresa non risulta in possesso, al momento della presentazione della domanda, del certificato di agibilità sismica provvisorio o definitivo depositato presso il Comune competente o altri enti preposti in caso di interventi già effettuati, come prescritto al paragrafo 3.1 punto h) dell'Ordinanza 26/2016. Le criticità, evidenziate nel preavviso di rigetto, non sono state opportunamente sanate	CR-10734-2017 del 21/03/2017	CR-5065-2017 del 07/02/2017